



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

di concerto con il

### MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, e, in particolare, il comma 2, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuare la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato;

Visti i commi 3 e 7 del predetto articolo 50, i quali dispongono in ordine alla struttura del modello di ricetta, alla compilazione della medesima nonché alla rilevazione dei dati ivi contenuti all'atto dell'utilizzazione della stessa;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante norme in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale;

Visto l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recanti norme in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale e, in particolare, il comma 3 che disciplina le modalità di prescrizione delle prestazioni sanitarie nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno;

Ritenuto di prevedere l'utilizzazione del medesimo modello di ricettario medico standardizzato anche per la prescrizione di prestazioni sanitarie:

- agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, di istituzioni estere residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;
- al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile il cui onere è a carico del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 2 del decreto ministeriale 25 novembre 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1983, n. 22, che istituisce il libretto modulare per l'erogazione dell'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere;

Q Y

## Decreta

### Articolo 1

#### *Caratteristiche e impiego del ricettario per l'erogazione di prestazioni sanitarie*

1. La prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate è effettuata esclusivamente mediante l'impiego di ricettari le cui caratteristiche sono fissate dall'allegato disciplinare, che forma parte integrante del presente decreto, nel quale vengono anche riportate le regole relative al trattamento della ricetta in sede di erogazione della prestazione.
2. I ricettari di cui al comma 1 sono altresì utilizzati per le seguenti prescrizioni:
  - a. prescrizioni delle prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;
  - b. prescrizioni delle prestazioni sanitarie, con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
3. Le Regioni, in presenza di peculiari esigenze individuate in ambito locale, ivi comprese quelle attinenti la stampa delle diciture in forma bilingue, possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze variazioni ed integrazioni al modello di cui al comma 1, purché non venga alterato il contenuto informativo della ricetta.

### Articolo 2

#### *Consegna dei ricettari per l'erogazione delle prestazioni sanitarie*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, cura la distribuzione dei ricettari di cui all'articolo 1, comma 1, nonché la distribuzione dei ricettari di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), mediante la consegna ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, che provvedono alla consegna individuale a tutti i medici abilitati ad effettuare le relative prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia.

l H

### Articolo 3

#### *Compilazione dell'area della ricetta relativa al codice fiscale*

1. In attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice fiscale a barre da parte dei medici prescrittori, nell'apposito spazio della ricetta, è consentito ai predetti medici di riportare "in chiaro" il codice fiscale dell'assistito.

### Articolo 4

#### *Norma transitoria e finale*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le prescrizioni di prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, del Ministero della salute e delle istituzioni estere in base alle norme comunitarie o accordi internazionali, presso strutture a gestione diretta o accreditate, sono effettuate esclusivamente mediante l'impiego di ricettari conformi ai modelli di ricetta di cui all'articolo 1 del presente decreto.
2. Fino alla data di cui al comma 1 le prescrizioni possono essere effettuate mediante l'impiego dei ricettari attualmente in uso.
3. Il libretto modulare, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 25 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1983, n. 22, è abolito e sostituito, in tutte le sue funzioni, dal nuovo ricettario fornito direttamente ai medici prescrittori del servizio sanitario nazionale. Tale abolizione, ferma restando la data di entrata in vigore del ricettario di cui al comma 1, ha effetto a condizione che, entro tale data, sia stato emanato il decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, di aggiornamento delle procedure di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 1982. Ove alla data predetta il decreto ministeriale di aggiornamento non sia stato emanato, l'abolizione del libretto modulare decorrerà dalla data successivamente prevista dal decreto ministeriale di aggiornamento delle procedure.

18 MAG 2004

MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

Il Ragioniere Generale dello Stato



MINISTERO DELLA SALUTE

Il Capo del Dipartimento della qualità

